



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 17/10/2006**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1495

Legge regionale 3/05 Titolo I - art. 17, commi 2 e 4- Criteri per l'individuazione dei componenti esperti; individuazione delle sedi e degli uffici di segreteria; determinazione dei casi e modalità di integrazione delle Commissioni Provinciali Espropri (CC.PP.EE.) e di formazione di eventuali sottocommissioni - Atto di indirizzo amministrativo.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio regionale Espropri, confermata dal Dirigente f.f. del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue.

Com'è noto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è stata pubblicata la legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3 recante, fra le altre, disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità (titolo I).

L'art. 3, comma 6, di detta legge dispone, fra l'altro, che l'Ufficio Regionale Espropri (istituito con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1236 del 30.08.2005 e n. 1426 del 04.10.2005) propone gli atti da adottare a cura della Giunta Regionale nell'esercizio delle proprie funzioni concernenti la materia espropriativa.

Il successivo art.17, commi 1 e 2, prevede l'istituzione, in ogni provincia pugliese, di apposita "...Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio ...", individuandone la composizione e disponendo che a tale istituzione provvede il Presidente della Regione.

In particolare, il comma 2, nell'individuare puntualmente - con le lett. a), b), c), d)- alcuni dei componenti di siffatte Commissioni, indica solo il numero dei componenti esperti in materia urbanistica ed edilizia (due: lett. e) ed in materia di agricoltura e foreste (tre: lett. f), non precisando alcun criterio idoneo ad individuare tali componenti esperti.

Inoltre, la prima parte del comma 4 della richiamata norma legislativa dispone, fra l'altro, che la Giunta Regionale individua le sedi e gli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali Espropri (lett. a); determina i casi di integrazione dei componenti le Commissioni, in relazione alle esigenze rappresentative, in seno alle stesse, di ulteriori categorie professionali, produttive e sociali presenti sul territorio (lett. b); determina i casi e le modalità per l'eventuale formazione di sottocommissioni (lett. c). La seconda parte del comma 4 dispone, inoltre, che la Giunta Regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri.

In attuazione degli adempimenti previsti da tale ultima disposizione, la Giunta Regionale con deliberazione n. 737 del 30.05.2005 ha preso atto del Regolamento disciplinante le modalità organizzative e di funzionamento delle istituende Commissioni Provinciali Espropri, appositamente predisposto dall'Ufficio Regionale Espropri.

Tale Regolamento è stato quindi trasmesso alla VA Commissione Consiliare Permanente per l'espressione dell'obbligatorio parere previsto dall'art. 44 comma 2 dello Statuto Regionale.

La V<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nella seduta del 21.06.2006, ha espresso parere favorevole all'adozione del predetto Regolamento.

Siffatto parere è stato formalmente comunicato dal Presidente del Consiglio Regionale con nota prot. 5228 del 05.07.2006, a seguito della quale la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1197 del 04.08.2006, ha deliberato l'adozione definitiva del Regolamento; il Presidente della Regione ha quindi provveduto ad emanarlo in data 21.08.2006 con il n. 12, consentendone la pubblicazione sul BURP n. 109 del 28.08.2006.

L'art. 15 del Regolamento succitato prevede la relativa entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURP; ne consegue che, nelle more, al fine di consentire l'effettivo svolgimento delle funzioni attribuite ed il concreto funzionamento, a tale data, delle Commissioni Provinciali Espropri, occorre provvedere agli adempimenti previsti dal comma 2 (istituzione delle stesse) e dal comma 4 - prima parte, lett. a), b), c)- dell'art. 17 della L.R. 3/05.

Criteri per l'individuazione dei componenti esperti in seno alle CC.PP.EE.

In relazione alla istituzione delle Commissioni Provinciali Espropri, il Presidente della Giunta Regionale dovrà, in particolare, procedere alla individuazione, per ciascuna di esse, dei due componenti esperti in materia urbanistica ed edilizia e dei tre componenti esperti in materia di agricoltura e foreste.

Non essendo stati normativamente individuati, si ravvisa l'esigenza di indicare criteri idonei a consentire la individuazione di tali componenti esperti, in ottemperanza al principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Allo scopo, si ravvisa, innanzitutto, l'opportunità che i predetti componenti esperti siano individuati fra terne di professionisti laureati, iscritti agli ordini provinciali di appartenenza, formate, su richiesta dell'Ufficio Regionale Espropri, dai medesimi Ordini professionali (Ordini provinciali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali) e corredate dai curricula professionali dei professionisti designati, concernenti le materie di riferimento (urbanistica ed edilizia; agricoltura e foreste; in particolare, stima del valore di immobili e/o di fabbricati a qualsiasi uso destinati).

Si ravvisa, altresì, l'esigenza che tali terne siano formate da professionisti iscritti da almeno cinque anni ai rispettivi Ordini professionali, al fine di garantire la necessaria minima esperienza nell'espletamento delle funzioni da esercitare quali potenziali componenti le predette Commissioni.

Nell'ambito delle teme designate per l'individuazione dei due componenti esperti in materia urbanistica ed edilizia, il Presidente della Giunta Regionale potrà esercitare la facoltà discrezionale di sceglierne uno fra le terne formate dagli Ordini provinciali degli ingegneri ed uno fra le terne formate dagli Ordini provinciali degli architetti, in considerazione dei curricula professionali di ciascun professionista componente la terna, riassunti al Presidente della Regione con apposita relazione istruttoria del Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri.

Analoga facoltà il Presidente della Giunta Regionale potrà esercitare per l'individuazione dei tre componenti esperti in materia di agricoltura e foreste, scegliendoli dalle terne formate dagli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali.

Tale ultima scelta potrà essere operata, con le modalità innanzi indicate, nel rispettivo numero di due dottori agronomi e di un dottore forestale.

Individuazione delle sedi e degli uffici di segreteria delle CC.PP.EE.

L'art. 2 - comma 3 - del Regolamento di attuazione dell'art. 17 - comma 4 - della L.R. 3/05, disciplinante

l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri, a maggior chiarimento di quanto disposto dalla stessa norma legislativa regionale, precisa che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua la sede e determina la composizione dell'ufficio di segreteria di ciascuna Commissione; i commi seguenti disciplinano, invece, le modalità di scelta dei componenti e di costituzione dell'ufficio di segreteria, a cura del Presidente della Commissione.

In relazione all'individuazione delle sedi delle predette Commissioni e dei relativi uffici di segreteria, occorre considerare che la norma legislativa regionale individua il Presidente di ciascuna di esse nel Presidente dell'Amministrazione Provinciale di riferimento.

Occorre, altresì, considerare che l'art. 1 - comma 2 - del predetto Regolamento dispone che le Commissioni svolgono la loro attività per l'intera durata del mandato del Presidente della Regione e fino al loro rinnovo a cura del Presidente subentrante.

Analogamente, occorre considerare che l'art. 1 - comma 4 - dello stesso Regolamento dispone che, nei casi di decadenza dalla carica del Presidente della Provincia, il Presidente delegato della Commissione Provinciale Espropri (se il primo ha esercitato la prevista facoltà di delega) decade automaticamente e può essere riconfermato o meno dal subentrante Presidente della Provincia.

La coincidente figura del Presidente della Commissione e del Presidente della Provincia, nonché la combinata interpretazione dei surriportati tre disposti normativi consentono di ravvisare una, ancorché implicita, valenza politica, oltre che amministrativa, del primo, in qualche modo legata anche alle funzioni istituzionali attribuite al secondo.

Talchè, si ravvisa l'opportunità che le sedi delle singole Commissioni possano essere individuate presso la sede del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di riferimento che, allo scopo, dovrà prestare il solo supporto logistico strutturale.

Le spese di funzionamento delle Commissioni, ivi comprese quelle relative al funzionamento degli uffici di segreteria, sono invece disciplinate dagli artt. 8 e 10 del predetto Regolamento che, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 3/05, le pongono a carico del bilancio regionale e degli istanti.

Và, inoltre, rilevato che la precisazione operata con la innanzi illustrata prima disposizione normativa consente di accertare l'esatto adempimento della Giunta Regionale in relazione alla costituzione degli uffici di segreteria, consistente nella sola determinazione del numero iniziale dei componenti ciascun ufficio, oltre che nella loro integrazione (su richiesta dei Presidenti delle singole Commissioni) prevista dall'art. 2 - comma 8 - del Regolamento.

Allo scopo, anche in considerazione delle non rilevanti risorse finanziarie rese appositamente disponibili dalla L.R. 3/05, si reputa opportuno che, all'atto della costituzione delle singole Commissioni, i rispettivi uffici di segreteria siano formati ciascuno da due componenti.

Determinazione dei casi e delle modalità di integrazione dei componenti le CC.PP.EE.

In relazione ai casi di integrazione dei componenti le Commissioni, occorre considerare che, in aggiunta al disposto legislativo concernente la loro determinazione, l'art. 1 - comma 7 - del citato Regolamento dispone che essa integrazione, curata dai Presidenti delle singole Commissioni, deve intendersi legittimata in via straordinaria e con le modalità definite dalla Giunta regionale.

In proposito, deve rilevarsi che le disposizioni normative richiamate, anche in considerazione della conclamata straordinarietà di siffatta integrazione, la correlano alle eventuali esigenze rappresentative di ulteriori categorie presenti sul territorio regionale, che si rendesse indispensabile soddisfare in sede di valutazione collegiale di singoli specifici argomenti, concernenti le attività di cui alle lett. b), c), d), e) dell'art. 17 comma 5 della L.R. 3/05, non rientranti nell'ordinarietà di quelli trattati dalle Commissioni.

Ne consegue che, per determinare i casi di integrazione, occorre tener conto della specificità e della straordinarietà dei singoli argomenti sottoposti alla valutazione delle Commissioni.

Tali casi, quindi, pur acquisendo sempre carattere straordinario, possono configurarsi in distinte tipologie significative della loro specificità, individuabili nella trattazione di:

- a) singoli argomenti correlati a complessa valutazione di aspetti legali, per la cui deliberazione si renda indispensabile la presenza in Commissione di un consulente esperto in materie giuridiche di natura civilistico-amministrativa;
- b) singoli argomenti correlati a complessa valutazione di aspetti concernenti la conduzione di imprese (anche artigiane), per la cui deliberazione si renda indispensabile la presenza in Commissione di un consulente esperto in materia imprenditoriale,
- c) singoli argomenti correlati a complessa valutazione di aspetti produttivi significativamente legati a particolari zone territoriali, per la cui deliberazione si renda indispensabile la presenza in Commissione di un consulente sindacale esperto in materia di specifiche produzioni locali.

Quanto alla definizione delle modalità di integrazione delle Commissioni con siffatti componenti straordinari, occorre ancora riferirsi alle disposizioni normative recate dall'art. 17 della L.R. 3/05 e dal relativo Regolamento di attuazione, che richiamano le modalità di funzionamento delle Commissioni in seduta ordinaria.

Di talchè, si reputa opportuno che l'esigenza della partecipazione di componenti straordinari per la valutazione dello specifico argomento sottoposto all'esame della Commissione, venga discussa e deliberata collegialmente, anche a maggioranza dei presenti, nella prima seduta ordinaria della stessa, legalmente costituita e dedicata a tale argomento.

In relazione alla specificità dell'argomento da trattare, nella seduta ordinaria la Commissione può ravvisare la necessità della partecipazione di più componenti straordinari, esperti ciascuno in una delle tipologie di casi innanzi enumerate.

Ove la deliberazione collegiale ravvisi tale esigenza, il Presidente della Commissione chiede formalmente all'Ordine professionale provinciale competente (nel caso di cui al sub a) la designazione di un proprio iscritto, nonchè alla Confederazione imprenditoriale provinciale competente ed alla Confederazione provinciale dei sindacati maggiormente rappresentativi (rispettivamente nei casi di cui ai sub b) e c) la designazione di un proprio rappresentante, esperto nella materia di rispettiva competenza, per la partecipazione alle successive sedute da dedicare in via straordinaria al medesimo argomento.

Intervenuta la designazione di tali componenti, per il cui compenso dovrà applicarsi l'art. 6 del predetto Regolamento di attuazione, la Commissione integrata prosegue la sua attività per la valutazione e deliberazione dello specifico argomento, nel rispetto delle norme recate dal Capo II del medesimo Regolamento.

#### Determinazione dei casi e delle modalità di formazione di sottocommissioni

Per la determinazione dei casi e delle modalità di formazione di sottocommissioni, occorre considerare che, in aggiunta al disposto legislativo recato dall'art. 17 comma 4 lett. c) della L.R. 3/05, l'art. 1 - comma 8 - del citato Regolamento di attuazione dispone la facoltà del Presidente della Regione di provvedere in tal senso, su richiesta dei Presidenti delle singole Commissioni.

In proposito deve rilevarsi che le disposizioni normative richiamate non pongono alcuna condizione alla formazione di tali sottocommissioni, bensì operano gli specifici riferimenti (rispettivamente attinenti alla determinazione dei relativi casi ed alla determinazione delle relative modalità) alla loro "eventualità" ed alla preventiva richiesta dei Presidenti delle Commissioni.

Per quanto concerne la determinazione dei casi di formazione di sottocommissioni, deve ritenersi che, non sussistendo prescrizioni normative, il richiamo alla loro eventualità deve intendersi limitato all'elemento quantitativo degli argomenti, concernenti le attività di cui alle lett. b), c), d), e) dell'art. 17 comma 5 della L.R. 3/05, che ciascuna Commissione è chiamata a trattare in un determinato periodo temporale.

Di talchè, ove il numero degli argomenti risulti significativamente influente sul tempestivo svolgimento delle ordinarie attività della Commissione, può legittimarsi l'esercizio della facoltà del Presidente della Regione di provvedere alla temporanea formazione di una o due sottocommissioni.

Tale significativa influenza può ritenersi sussistente ove si preveda che nell'arco temporale di un anno ciascuna Commissione debba trattare argomenti almeno pari rispettivamente al doppio o al triplo di quelli trattati nell'anno precedente.

La facoltà presidenziale dovrà essere subordinata all'accertamento delle disponibilità finanziarie sussistenti per il funzionamento delle formande sottocommissioni.

Per quanto attiene alla determinazione delle modalità di formazione delle sottocommissioni, si ravvisa l'opportunità di disporre il seguente iter:

- Ove ne ravvisino l'esigenza, i Presidenti delle singole Commissioni, entro il primo bimestre dell'anno in corso, richiedono al Presidente della Regione, per il tramite del Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri -, la formazione di una o due sottocommissioni;

la richiesta è corredata da una relazione attestante il numero degli argomenti trattati e/o definiti nell'anno precedente, nonché stimante il presumibile numero di argomenti da trattare e/o da definire nell'anno in corso;

la stima di questi ultimi argomenti dovrà essere puntualmente giustificata ed operata anche sulla base delle istanze di trattazione già pervenute nel predetto primo bimestre;

la relazione dovrà, altresì, indicare gli oneri finanziari introitati nelle casse regionali nell'anno precedente per la trattazione di argomenti sottoposti alla singola Commissione, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di attuazione.

- Il Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri -, acquisita la richiesta, verifica la congruità dei dati costituenti la stima del presumibile numero degli argomenti da trattare e/o da definire, contenuti nella relazione, ed accerta, per il tramite del Settore Ragioneria, l'intervenuto introito dei predetti oneri finanziari e la sussistente disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale; ove la verifica di congruità e l'accertamento dell'introito finanziario e della relativa disponibilità risultino positivi, il Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri - relaziona al Presidente della Regione sulla opportunità della formazione di una o due sottocommissioni in seno alla Commissione richiedente.

- Acquisita la relazione istruttoria del Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri, il Presidente della Regione esercita la facoltà di formare una o due sottocommissioni nella composizione prevista dall'art. 17 comma 2 della L.R. 3/05 e dalla presente deliberazione e notifica il relativo provvedimento al medesimo Settore ed al Presidente della Commissione richiedente.

- Le formate sottocommissioni svolgono le loro funzioni nel rispetto delle norme di funzionamento e di finanziamento delle Commissioni recate dai Capi II, III e IV del predetto Regolamento di attuazione.

Premesso tutto quanto sopra, si propone l'adozione di apposito atto di indirizzo amministrativo, con il quale la Giunta Regionale:

- definisca i criteri per l'individuazione dei componenti esperti in seno alle CC.PP.EE., come innanzi illustrati;
- individui le sedi e la composizione degli uffici di segreteria delle CC.PP.EE., come innanzi proposte;
- determini i casi e le modalità di integrazione dei componenti le CC.PP.EE., come innanzi illustrati;
- determini i casi e le modalità di formazione di sottocommissioni, come innanzi illustrati.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento, avente natura di atto di indirizzo amministrativo, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle surriportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 3/05, e della Legge regionale n° 7/97, art. 4, comma 4°, lett. K.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Regionale Espropri e dal Dirigente del Settore LL.PP.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 3/05, l'atto di indirizzo amministrativo, nella formulazione di cui in narrativa e che qui si intende integralmente riportata, concernente:

- a) la definizione dei criteri per l'individuazione dei componenti esperti in seno alle CC.PP.EE.;
- b) l'individuazione delle sedi e la composizione degli uffici di segreteria delle CC.PP.EE.;
- c) la determinazione dei casi e delle modalità di integrazione dei componenti le CC.PP.EE.;
- d) la determinazione dei casi e delle modalità di formazione di sottocommissioni.

- di incaricare il Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri - per l'attuazione del presente atto di indirizzo;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1 lett. a), b) - della L.R. 12.04.1994, n. 13.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola